

- 6) La Commissione europea supporterà le proprie spese nonché i tre quarti delle spese della SAS Cargo Group, della Scandinavian Airlines System Denmark-Norway-Sweden e della SAS.
- 7) La SAS Cargo Group, la Scandinavian Airlines System Denmark-Norway-Sweden e la SAS supporteranno un quarto delle proprie spese.

(¹) GU C 239 del 24.7.2017.

Sentenza del Tribunale del 30 marzo 2022 — Koninklijke Luchtvaart Maatschappij / Commissione
(Causa T-325/17) (¹)

[«Concorrenza – Intese – Mercato del trasporto aereo di merci – Decisione che constata un’infrazione all’articolo 101 TFUE, all’articolo 53 dell’accordo SEE e all’articolo 8 dell’accordo tra la Comunità e la Svizzera sul trasporto aereo – Coordinamento di elementi del prezzo dei servizi di trasporto aereo di merci (sovrapprezzo carburante, sovrapprezzo di sicurezza, pagamento di commissioni sui sovrapprezzi) – Scambio di informazioni – Competenza territoriale della Commissione – Infrazione unica e continuata – Parità di trattamento – Obbligo di motivazione – Importo dell’ammenda – Valore delle vendite – Gravità dell’infrazione – Circostanze attenuanti – Incoraggiamento del comportamento anticoncorrenziale da parte delle autorità pubbliche – Proporzionalità – Competenza estesa al merito»]

(2022/C 207/32)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV (Amstelveen, Paesi Bassi) (rappresentante: M. Smeets, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: A. Dawes e C. Vollrath, agenti, assistiti da B. Doherty, barrister)

Oggetto

Domanda fondata sull'articolo 263 TFUE e diretta all'annullamento della decisione C(2017) 1742 final della Commissione, del 17 marzo 2017, relativa a un procedimento a norma dell'articolo 101 TFUE, dell'articolo 53 dell'Accordo SEE e dell'articolo 8 dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo (caso AT.39258 — Trasporto aereo), nella parte in cui riguarda la ricorrente, e, in subordine, all'annullamento parziale di tale decisione nonché alla riduzione dell'importo dell'ammenda inflittale.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Commissione europea supporterà un terzo delle proprie spese.
- 3) La Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV supporterà le proprie spese nonché due terzi delle spese della Commissione.

(¹) GU C 239 del 24.7.2017.